

## IL CREDITO AL CONSUMO E I CONTRATTI DI CREDITO.

di TOMASO GALLETTO (\*)

\* \* \*

SOMMARIO. 1. Premessa. Il fenomeno del credito al consumo nella evoluzione dell'ordinamento: dal recepimento delle Direttive Comunitarie al Codice del consumo.- 2. La nozione dei contratti di credito al consumo.- 3. La forma e il contenuto; le informazioni minime al consumatore.- 4. La struttura giuridica dell'operazione economica: il rapporto trilaterale (consumatore, fornitore, finanziatore) ed il collegamento negoziale. - 5. Il problema dell'inadempimento del fornitore-venditore: quale tutela per il consumatore?- 6. Le nuove prospettive: dal riordino delle direttive comunitarie al disegno di legge del luglio 2007.- 7. Un problema sottovalutato: l'eccessivo indebitamento del consumatore e la tutela dei creditori.- 8. Conclusioni

\* \* \*

### **1. Premessa. Il fenomeno del credito al consumo nella evoluzione dell'ordinamento: dal recepimento delle Direttive Comunitarie al Codice del consumo.**

A differenza di altre esperienze europee (quelle tedesca, inglese e francese) il nostro ordinamento – sino a epoca recente – non prevedeva una disciplina specifica del fenomeno del credito al consumo.

Il codice civile del 1942, infatti, si limita(va) a disciplinare la vendita a rate che rappresenta l'archetipo del credito al consumo in quanto configura una dilazione di pagamento concessa dal venditore che si garantisce con il meccanismo della riserva di proprietà.

Ma la vendita a rate si differenzia significativamente dal credito al consumo quale si è configurato nella prassi: quest'ultimo costituisce un'operazione di finanziamento conclusa dal consumatore con un operatore finanziario e finalizzata a consentire l'acquisto di un bene (più raramente, di un servizio) di natura durevole in assenza della necessaria liquidità<sup>1</sup>.

---

\* Avvocato in Genova. Professore a contratto dell'Università di Genova.

<sup>1</sup> Per un inquadramento delle principali problematiche in tema di credito al consumo è utile la consultazione della pertinente voce “Credito al Consumo” di F. MACARIO in *Il diritto*. Enc. Giur. Del Sole 24ore, vol. 4, 2007, 565 ss.). Per un approccio sistematico alla materia cfr. G. ALPA, *Il diritto dei consumatori*, Bari, 1998; e, più recentemente ID., *Introduzione al diritto dei consumatori*, Bari, 2006.

L'operazione economica si svolge non più tra due soggetti (acquirente e venditore, con pagamento dilazionato) ma tra tre soggetti (acquirente, venditore e finanziatore).

Da ciò discende la necessaria compresenza di una pluralità di rapporti giuridici, il cui interagire configura il fenomeno del credito al consumo quale è oggi conosciuto nella prassi.

In questa prospettiva è agevole rilevare l'esigenza di proteggere gli interessi del consumatore in relazione ai rapporti instaurati con i due operatori professionali co-protagonisti della vicenda.

Del resto, la rilevanza economica del fenomeno del credito al consumo è nota: nell'ambito dei paesi dell'area euro, ad esempio, il volume complessivo dei finanziamenti per l'acquisto di beni durevoli è stato nel 2004 pari nella media al 6,8 per cento del PIL (2,8 per cento in Italia)<sup>2</sup>.

L'esigenza di tutelare gli interessi del contraente debole (il consumatore) nell'ambito del credito al consumo è stata avvertita a livello comunitario ed ha trovato risposta in tre Direttive (87/102/CEE, 90/88/CEE e 98/8/CE) che hanno posto le fondamenta della disciplina di settore<sup>3</sup>.

Le iniziative a livello comunitario si sono riflesse nel nostro ordinamento dapprima con l'approvazione della legge 19 febbraio 1992 n. 142 (artt. 18-24) in tema di recepimento di direttive comunitarie e, subito dopo, con l'adozione del c.d. *Testo Unico Bancario* (D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, artt. 121-128).

La scelta del legislatore italiano è stata quindi quella – in sé non irrazionale – di collocare la disciplina del credito al consumo nell'ambito della normativa del settore creditizio.

In sede di recepimento nel T.U. bancario della disciplina del credito al consumo sono state precisate le prescrizioni di forma – contenuto del relativo contratto (sulle quali si tornerà nel prosieguo) e, sotto taluni profili, sono stati alleviati gli oneri per il consumatore nell'ambito delle azioni proponibili nei confronti del finanziatore<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> I dati sono riferiti da G. CARRIERO, *Autonomia privata e disciplina del mercato. Il credito al consumo*, in *Tratt. Dir. Priv.* diretto da M. BESSONE, vol. XXXI, Torino, 2007, 9 ss., la cui fonte sono le pertinenti Relazioni Annuali della Banca d'Italia.

<sup>3</sup> Come ha rilevato ripetutamente la Corte di Giustizia CE (da ultimo con sentenza 4 ottobre 2007, causa C-429-05) la normativa comunitaria è stata adottata al duplice scopo di assicurare, da un canto, la realizzazione di un mercato comune del credito al consumo e, d'altro canto, di proteggere i consumatori che ottengono tale credito.

Sono attualmente in corso i lavori finalizzati alla adozione di una nuova direttiva relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di contratti di credito ai consumatori, presentata dalla Commissione in data 7 ottobre 2005, nella quale si rinvengono significative innovazioni, più favorevoli al consumatore, ad esempio in materia di operazioni collegate e sorte dai rapporti in caso di inadempimento del fornitore.

<sup>4</sup> La responsabilità sussidiaria del finanziatore nell'ipotesi di inadempimento del fornitore può essere invocata dopo la semplice messa in mora dell'inadempimento, senza dover attendere l'infruttuoso esito dell'azione esecutiva, come previsto a livello comunitario. Si tratta certamente di una previsione più

Il recente Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), per parte sua, dedica soltanto quattro articoli alla materia del credito al consumo, prevedendo la delega al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) ad adeguare la normativa con riferimento al Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico (art. 40), la pubblicità e trasparenza del TAEG (art. 41), i limiti delle azioni esperibili dal consumatore nei confronti del finanziatore in caso di inadempimento del fornitore (art. 42) ed infine un rinvio generale alla disciplina nel credito al consumo contenuta nel T.U. bancario (art. 43).

La scelta di non disciplinare compiutamente nel Codice l'intero fenomeno del credito al consumo può apparire a prima vista sorprendente, ma trova ragionevole giustificazione nella appartenenza dei contratti di credito al consumo al più ampio settore dell'attività bancaria e creditizia, che rende conseguentemente il T.U. bancario la sede di elezione per la loro regolamentazione.

Descritta – nei sintetici termini che precedono – l'evoluzione delle regole che il nostro ordinamento appresta in tema di credito al consumo e preso atto della sostanziale appartenenza del fenomeno all'area delle attività di finanziamento soggetto al T.U. bancario, può ora passarsi alla disamina di alcuni rilevanti aspetti di esso.

## **2. La nozione dei contratti di credito al consumo.**

A conferma della appartenenza dei contratti di credito al consumo alla più ampia categoria dei contratti di credito, la definizione della fattispecie si rinviene nell'art. 121 del T.U. bancario.

Ai sensi della menzionata disposizione per credito al consumo si intende *“la concessione, nell'esercizio dell'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore)”*.

E' agevole rilevare, in proposito, che la norma è descrittiva del fenomeno e più precisamente dell'operazione economica di finanziamento al consumatore, che può assumere svariate forme.

Gli schemi negoziali che ricadono nella nozione di credito al consumo, infatti, ricomprendono la vendita a credito, il prestito personale, lo scoperto di conto corrente, il prestito finalizzato, la carta di credito, il leasing traslativo al consumo, nonché molti

---

favorevole al consumatore, che tuttavia non risolve il vero nodo del problema, costituito dalla sua operatività soltanto se esiste un accordo in base al quale *“il credito è messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore”*, come prevede l'art. 11 della Direttiva 87/102. Sulle negative conseguenze di siffatta previsione sulla posizione del consumatore cfr. infra nel testo sub § 5.

altri schemi utilizzati dalla prassi bancaria e finanziaria (dal mutuo di scopo alla cessione del quinto dello stipendio, senza pretesa di completezza)<sup>5</sup>.

Alcune operazioni finanziarie sono espressamente escluse dall'ambito della disciplina del credito al consumo.

L'art. 124, 4° comma, del T.U. bancario, infatti, dispone l'esclusione:

- (i) dei finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore a certi limiti (attualmente 150 e 30.000 Euro)<sup>6</sup>;
- (ii) dei finanziamenti rimborsabili in unica soluzione entro 18 mesi, con il solo eventuale addebito di oneri non calcolati sotto forma di interesse ovvero privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o altri oneri, salvo il rimborso delle spese vive;
- (iii) dei finanziamenti relativi a beni immobili e quelli relativi a contratti di locazione (che escludono il diritto di acquisto in capo al conduttore);
- (iv) dei contratti di somministrazione di beni o servizi purché stipulati in forma scritta e consegnati contestualmente al consumatore.

### **3. La forma e il contenuto; le informazioni minime al consumatore.**

Forma e contenuto (minimo) dei contratti di credito al consumo sono disciplinati dalla legge (art. 124 e ss. T.U. bancario) con una incisiva erosione dell'ambito di operatività della autonomia privata in materia.

Si tratta di una scelta legislativa non inusuale, che intende perseguire un duplice obiettivo: da un lato che la conoscibilità dell'insieme delle obbligazioni assunte dal consumatore derivi dal testo contrattuale, senza rinvio a fonti esterne e specialmente agli usi; dall'altro che le condizioni del finanziamento siano trasparenti e come tali ben comprensibili dal consumatore.

Le prescrizioni inderogabili previste dalla legge tendono, in altri termini, a limitare il possibile abuso a danno della parte debole (il consumatore) anche sotto il profilo della evidente asimmetria informativa che – in una materia tecnicamente sofisticata quale è il mercato del credito – gioca inevitabilmente in favore dell'operatore professionale nel mercato creditizio.

Norme analoghe, del resto, disciplinano la più generale categoria dei contratti di credito che non coinvolgono la figura del consumatore, imponendo specifici obblighi di pubblicità e trasparenza delle condizioni di erogazione del credito.

---

<sup>5</sup> Sulla nozione di credito al consumo e sulla sua ascrivibilità alla fattispecie dei contratti tipici e atipici della prassi bancaria cfr. G. CARRIERO, *op. cit.*, 54 ss. *Spec.* 61.

<sup>6</sup> Il CICR avrebbe dovuto adeguare i limiti previsti nella ormai risalente legge 142/92, oggi derogata ma ultrattiva in parte qua, ma non lo ha fatto; a tanto provvede(rà) la nuova Direttiva comunitaria in itinere, che esclude i finanziamenti di importo superiore a 50.000 Euro.

Venendo ora ai requisiti di forma – contenuto, occorre rilevare che la legge prevede la *redazione per iscritto* del contratto e la consegna di un esemplare al consumatore.

La mancanza della forma scritta determina la *nullità* del contratto, che tuttavia può essere fatta valere solo dal consumatore (e, più in generale, dal cliente e non dall'operatore professionale che eroga il credito). Si tratta quindi di una nullità c.d. "*di protezione*", ovvero di una nullità non assoluta, ma relativa, fattispecie più volte utilizzata dal legislatore pur a fronte delle perplessità che essa solleva con riferimento alla categoria delle invalidità negoziali.

Non può non osservarsi, peraltro, che con specifico riferimento al credito al consumo la nullità di protezione apprestata in favore del consumatore è strumento di tutela assai delicato, dal momento che dalla nullità del contratto discende l'obbligo di restituzione immediata della sovvenzione finanziaria concessa, spesso impossibile a causa delle limitate capacità finanziarie del sovvenuto.

Per quanto concerne la determinazione del contenuto minimo del contratto la legge prevede che in esso siano obbligatoriamente contenute le seguenti indicazioni:

- a) l'ammontare e la modalità del finanziamento;
- b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
- c) il Taeg;
- d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il Taeg può essere eventualmente modificato;
- e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del Taeg ovvero, se non è possibile l'indicazione esatta, una loro stima realistica;
- f) le eventuali garanzie richieste;
- g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del Taeg.

Tra le indicazioni obbligatoriamente contenute nel contratto è preminente il rilievo assunto dalle informazioni relative al TAEG (Tasso annuo effettivo globale) che rappresenta "*il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso*" (art. 122 T.U bancario).

Si tratta di un indicatore fondamentale per rendere conoscibile al consumatore il *costo effettivo* del finanziamento, indipendentemente dai *tassi di interesse nominali* applicati, rendendo uguali, su base annua, i valori attuali di tutti gli impegni (prestiti, rimborsi ed oneri) esistenti o futuri presi dal creditore o dal consumatore<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Ai fini di agevolare la comprensione del costo del finanziamento il CICR nel 2003 ha introdotto l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC). Il Codice del consumo, per parte sua, prevede che il CICR adegui la normativa alle sopravvenute disposizioni comunitarie mediante la indicazione obbligatoria, nel contratto, di un esempio tipico di determinazione del TAEG.

Particolarmente significativo è poi l'obbligo di pubblicizzare il TAEG e le altre principali condizioni del contratto di credito al consumo nelle offerte effettuate “*con qualsiasi mezzo*”, similmente a quanto è più in generale previsto nell'offerta di servizi bancari e creditizi.

Il quadro delle disposizioni in tema di forma – contenuto del contratto di credito al consumo si completa con le previsioni di meccanismi di tutela del consumatore nell'ipotesi di assenza o di nullità di talune clausole contrattuali concernenti il *contenuto obbligatorio* del contratto.

In questa ipotesi operano i rimedi della *integrazione* ovvero quelli della *sostituzione di diritto* delle clausole nulle, a seconda dei casi.

Non mancano tuttavia aspetti problematici: da un lato, infatti, l'integrazione può operare soltanto con riferimento alla indicazione del TAEG, alla scadenza del credito ed alle garanzie o coperture assicurative e, da altro lato, si dubita della operatività, in assenza di richiamo, dell'art. 117, 6° comma T.U. bancario che sancisce la nullità (parziale) delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelle pubblicizzate (con sostituzione automatica di queste ultime)<sup>8</sup>.

#### **4. La struttura giuridica dell'operazione economica: il rapporto trilaterale (consumatore, fornitore, finanziatore) ed il collegamento negoziale.**

Nella maggior parte dei casi la struttura giuridica dell'operazione economica “*credito al consumo*” si articola in due rapporti: quello tra fornitore-venditore e consumatore e quello tra quest'ultimo e il finanziatore (creditore).

Fuoriesce da tale schema trilaterale, infatti, la sola ipotesi della “*dilazione di pagamento del prezzo*” tipica della vendita rateale disciplinata dal codice civile, che può intervenire ad opera dei soggetti autorizzati alla vendita dei beni o servizi nel territorio della Repubblica in tale forma; in questo caso lo schema negoziale è bilaterale in quanto è lo stesso fornitore ad erogare il credito sotto forma di dilazione del pagamento del prezzo<sup>9</sup>.

Nella fattispecie tipica di credito al consumo, peraltro, i rapporti giuridici sottesi sono trilaterali, ma si scompongono in due contratti: quello di fornitura del bene (o del servizio) e quello di erogazione del credito finalizzato all'acquisto.

L'interazione tra i due diversi contratti è evidente e tuttavia non sembra possibile argomentare in termini di “*fusione*” di essi in ragione della sostanziale unitarietà dell'operazione economica: l'evidente diversità della causa dei due contratti rende ardua

---

<sup>8</sup> Sul punto sono particolarmente significative le considerazioni di G. CARRIERO, op. cit., 120 ss.

<sup>9</sup> Preso atto che ai sensi dell'art. 121 T.U. bancario l'attività di erogazione di credito al consumo è “*riservata*” ai soggetti ivi indicati (le banche, gli intermediari finanziari abilitati e, appunto, i soggetti autorizzati alla vendita nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo) non è per nulla chiara la identificazione di questi soggetti “*autorizzati*” alla vendita con dilazione del prezzo, non risultando necessaria e/o prevista alcuna autorizzazione in proposito.

la predicabilità della esistenza di un unico contratto atipico in cui confluiscono i due distinti rapporti negoziali.

Si ritiene generalmente che lo schema del credito al consumo dia luogo ad un fenomeno di collegamento negoziale funzionale, in quanto i due contratti, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, sono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende di un contratto si ripercuotono sull'altro<sup>10</sup>.

Non osta alla configurabilità del collegamento negoziale la circostanza che i contratti siano stati stipulati tra soggetti in parte diversi, purché risulti una finalità complessiva che rende inscindibile l'assetto economico costituito dai diversi contratti<sup>11</sup>.

Ammessa l'astratta configurabilità del collegamento negoziale tra i distinti rapporti contrattuali che generalmente connotano la fattispecie del credito al consumo, tuttavia, si pongono al riguardo rilevanti questioni.

Il collegamento negoziale, infatti, non può prescindere dall'elemento volontaristico (anche implicito) in tal senso che in teoria ben può non ricorrere.

Secondo un orientamento giurisprudenziale, invero, il finanziatore che non sia legato da esclusiva con il fornitore può legittimamente escludere, con pattuizione espressa nel contratto di finanziamento, la rilevanza del diverso rapporto tra debitore e fornitore del bene sulle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento<sup>12</sup>.

Il richiamato orientamento suscita perplessità non tanto sotto il profilo strettamente giuridico quanto per l'effetto che da esso si riverbera sul sistema di tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo. L'esclusione del collegamento negoziale tra i due contratti (acquisto – finanziamento) espone infatti il consumatore al rischio di dover comunque adempiere nei confronti del creditore, anche in ipotesi di inadempimento del fornitore. Deve tuttavia rilevarsi che il mero collegamento negoziale non sembra idoneo ad apprestare soddisfacente tutela al consumatore: l'eventuale caducazione di entrambi i contratti a seguito dell'inadempimento del fornitore, infatti, potrebbe non esimere il consumatore dall'obbligo di ripetere al finanziatore quanto da questi erogato.

E' vero che – in talune occasioni – la giurisprudenza (anche di legittimità) ha ritenuto che nell'ambito del c.d. *mutuo di scopo*, caratterizzato dal fatto che una somma di denaro viene consegnata al mutuatario (o, su suo incarico, a terzi) esclusivamente per raggiungere una determinata finalità (ad esempio l'acquisto di un determinato bene),

---

<sup>10</sup> In tema di collegamento negoziale v. in giurisprudenza, da ultimo, Cass. 27 marzo 2007 n. 7524 in *Contratti*, 2008, 132 ss., con nota di E. Battelli ed ivi ampi richiami di dottrina e giurisprudenza, ai quali si rinvia.

<sup>11</sup> Si riconosce sussistente il collegamento negoziale nel c.d. mutuo di scopo, funzionale all'acquisto di un determinato bene, anche se nei due contratti (mutuo e acquisto) coincide solo una parte, il mutuatario-acquirente: v. ad esempio Cass. 23 aprile 2001 n. 5966.

<sup>12</sup> In questo senso, suscitando reazioni critiche in dottrina, Cass. 8 luglio 2004 n. 12567 in *Contratti*, 2005, 28. Anche alla luce di tale precedente si è orientato nello stesso senso l'Ombudsman Bancario con decisione n. 1223/05 in *La risoluzione delle controversie tra banche e clienti*, Roma, 2005, 311.

espressamente inserita nel sinallagma contrattuale, il venir meno della fattispecie complessiva risultante dal collegamento negoziale determina l'obbligo di richiedere la restituzione soltanto nei confronti del venditore, che ha beneficiato della somma<sup>13</sup>.

Questo orientamento giurisprudenziale (al quale aderiscono diverse pronunce di merito) se non può che essere visto con favore da un punto di vista equitativo, tuttavia si fonda su una certa ambiguità in quanto pur sottolineando la funzione complessiva dei negozi collegati non offre una convincente motivazione della ragione per cui solo il venditore inadempiente sarebbe legittimato passivo alla restituzione del finanziamento. La circostanza che, di fatto, è quest'ultimo ad aver beneficiato del finanziamento non sembrerebbe invero sufficiente, se contestualmente si predica la terzietà del fornitore-venditore rispetto al contratto di finanziamento.

Probabilmente la motivazione inespressa deve rinvenirsi nella ricostruzione unitaria del fenomeno e quindi nel riconoscimento che ciascun contraente assume obblighi nei confronti delle altre parti, con conseguente possibilità per ciascuna di esse di far valere nei confronti delle altre il venir meno dei vincoli contrattuali.

In ogni caso, questo orientamento favorevole al consumatore può trovare applicazione soltanto nell'ipotesi di inadempimento totale del fornitore.

Da ciò la constatazione che una efficace tutela degli interessi del consumatore non può essere affidata soltanto al rilievo del collegamento negoziale tra i rapporti che connotano la fattispecie: sul punto valgono le considerazioni che seguono.

## **5. Il problema dell'inadempimento del fornitore-venditore: quale tutela per il consumatore?**

La diffusa consapevolezza che gli ordinari rimedi contrattuali, in ipotesi di inadempimento del fornitore, non costituiscono un efficace presidio a tutela del consumatore ha indotto il legislatore comunitario ad introdurre una particolare forma di tutela costituita dalla facoltà per il consumatore di agire contro il finanziatore quando ricorrono determinate condizioni (art. 11 della Direttiva 87/102/CEE).

Tali condizioni legittimanti l'azione diretta del consumatore contro il finanziatore "*nei limiti del finanziamento concesso*" ed a fronte dell'inadempimento del fornitore sono costituite:

- a) dal previo infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti del debitore (fornitore); e

---

<sup>13</sup> In questo senso, con riferimento ad una tipica ipotesi di credito al consumo costituita dall'acquisto di una autovettura con finanziamento *ad hoc*, v. Cass. 23 aprile 2001 n. 5966, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2002, II, 388 ss., con nota di G. TARANTINO, *Credito al consumo e obblighi di restituzione delle somme mutuate*.

b) dalla esistenza di un precedente accordo tra fornitore e finanziatore in base al quale quest'ultimo concede in esclusiva credito ai clienti del fornitore.

E' evidente che in tal modo l'azione diretta del consumatore nei confronti del finanziatore è fortemente limitata: la mancata prova di un accordo di esclusiva tra finanziatore e fornitore, ad esempio, impedisce l'azione diretta del consumatore nei confronti del finanziatore.

In sede di recepimento della Direttiva, peraltro, il nostro legislatore ha ritenuto di mitigare almeno uno dei presupposti dell'azione diretta, stabilendo che a tal fine non è necessario l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti del fornitore, essendo sufficiente la costituzione in mora di quest'ultimo (art. 125 T.U. bancario); resta peraltro ferma la necessaria sussistenza del presupposto dell'esclusiva tra finanziatore e fornitore.

Il Codice del Consumo, per parte sua, ha ripreso senza significative innovazioni la precedente normativa (art. 42 del Codice, intitolato "*Inadempimento del fornitore*").

Per la verità risulta che in sede di lavori preparatori del Codice si sia ipotizzato di eliminare il presupposto – ai fini dell'azione diretta contro il finanziatore – della esistenza di un accordo di esclusiva tra finanziatore e fornitore, anche sulla scorta del parere favorevole espresso sul punto dal Consiglio di Stato in sede consultiva.

La considerazione che tale scelta avrebbe comportato un incremento del costo del finanziamento, poiché il finanziatore avrebbe proceduto ad assicurare il credito contro il rischio di inadempimento del fornitore, ponendo l'onere a carico del consumatore, ha però indotto a mantenere la formulazione originaria (necessità di un rapporto di esclusiva finanziatore – fornitore).

In questa prospettiva è agevole rilevare che la tutela del consumatore è fortemente limitata: il finanziatore accorto si guarderà bene dall'enunciare l'esistenza di un (eventuale) accordo di esclusiva con il fornitore ed anzi, più probabilmente, escluderà con apposita dichiarazione l'esistenza dell'esclusiva.

In caso di inadempimento del fornitore, allora, la possibilità di azione diretta del consumatore contro il finanziatore ("*nei limiti del credito concesso*", come dispone la Direttiva) risulterà del tutto preclusa.

La questione involge uno degli aspetti più rilevanti del credito al consumo e su di essa è stata recentemente chiamata a pronunciarsi, in sede di rinvio pregiudiziale, la Corte di Giustizia, su iniziativa di un giudice italiano<sup>14</sup>.

L'oggetto del rinvio pregiudiziale riguarda l'interpretazione dell'art. 11 della Direttiva 87/102/CEE ed il quesito interpretativo concerne la necessità o meno della sussistenza di un accordo di esclusiva tra finanziatore e fornitore anche quando l'azione diretta del

---

<sup>14</sup> L'ordinanza di rimessione del Tribunale di Bergamo in data 4 ottobre 2007 può leggersi in *Foro It.*, 2007, I, 3535 ss.

consumatore si riferisca: a) solo alla risoluzione del contratto di finanziamento, oppure b) alla risoluzione e alla conseguente restituzione delle somme pagate al finanziatore.

Indipendentemente dalla soluzione che sarà assegnata ai quesiti interpretativi, peraltro, rimane sullo sfondo – irrisolta – la questione relativa alla natura della responsabilità del finanziatore in caso di inadempimento del fornitore: in altri termini se essa sia sussidiaria, come si dovrebbe desumere dall'art. 11.2 della più volte citata Direttiva, ovvero solidale, come dovrebbe essere per assicurare una effettiva tutela alle ragioni del consumatore.

## **6. Le nuove prospettive: dal riordino delle direttive comunitarie al disegno di legge del luglio 2007.**

La consapevolezza dell'esistenza di notevoli limitazioni all'esercizio (con effetto utile) di azioni da parte del consumatore nei confronti del finanziatore ha suggerito una migliore formulazione dei principi di (cor)responsabilità del finanziatore nell'ipotesi di inadempimento del fornitore.

In sede di riordino della normativa comunitaria la proposta di Direttiva in itinere prevede la *responsabilità solidale* del finanziatore se il fornitore è intervenuto a titolo di intermediario del credito (art. 19.2 dell'articolato); la solidarietà, peraltro, presuppone un legame contrattuale tra fornitore e finanziatore, anche se non più in esclusiva.

Restano naturalmente salve le disposizioni di maggior favore per il consumatore previste nei singoli ordinamenti nazionali.

A livello nazionale è stato recentemente predisposto un disegno di legge di iniziativa governativa (approvato il 9 luglio 2007) inteso al riordino della materia del credito al consumo.

Nell'ambito delle ipotesi contemplate dal disegno di legge assume rilievo l'eliminazione della sussistenza necessaria di un accordo di esclusiva fra fornitore e finanziatore per poter affermare la responsabilità (concorrente) di quest'ultimo in caso di inadempimento del fornitore: si tratterebbe di una ipotesi di responsabilità solidale, probabilmente sulla falsariga della normativa comunitaria in itinere.

## **7. Un problema sottovalutato: l'eccessivo indebitamento del consumatore e la tutela dei creditori**

Il fenomeno del c.d. "*sovrindebitamento*" del consumatore, riferito alla situazione di ricorso al credito di consumo in circostanze nelle quali il debitore potrebbe venirsi a trovare nella impossibilità di far fronte ai propri impegni, ha una evidente rilevanza sociale ed economica e tuttavia sino ad epoca recente non ha formato oggetto di particolare attenzione nella normativa, fatta eccezione per quella francese che sin dal 1989 si è occupata della prevenzione del fenomeno e delle regolazione dei suoi effetti

sia nella sfera del debitore e della sua famiglia, sia in quella dei creditori e più in generale del mercato del credito<sup>15</sup>.

E' innegabile l'opportunità di un intervento pubblico inteso a regolare il fenomeno con la duplice finalità di rendere meno gravosa la situazione in cui è coinvolto il consumatore senza pregiudicare eccessivamente gli interessi dei creditori e di (cercare di) prevenire il fenomeno attraverso adeguate forme di acquisizione di dati e informazioni anche da parte del sistema creditizio<sup>16</sup>.

La più volte citata proposta di Direttiva del 2005 interviene nella materia senza particolare incisività in quanto da un lato introduce il principio del c.d. "*prestito responsabile*" che impone al creditore di acquisire ogni pertinente informazione - anche attraverso la consultazione di banche dati - sul grado di solvibilità del consumatore ma da altro lato, non affronta nemmeno a livello di obiettivi di politica legislativa l'aspetto della regolazione degli effetti del sovrindebitamento.

E' vero, come è stato notato, che gli aspetti concorsuali del fenomeno esulano in senso stretto dalla sfera di riferimento del credito al consumo<sup>17</sup> e tuttavia a non può non rilevarsi che una efficace politica comunitaria in materia non può eludere sostanzialmente le problematiche sottese al c.d. "*sovrindebitamento*".

Allo stato attuale, comunque, il fenomeno considerato non trova alcuna particolare disciplina nel nostro ordinamento, salvo il generale richiamo ai principi di buona fede, correttezza e lealtà "*valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori*" di cui all'articolo 39 del Codice del consumo.

L'assenza di norme regolatrici del fenomeno, finalizzate alla sua prevenzione, determina un vuoto di tutela in cui è destinata a giocare un ruolo preponderante la strategia degli operatori creditizi: saranno essi, discrezionalmente, a selezionare i debitori (ancora) meritevoli di credito ancorché con pregresse esposizioni debitorie inadempite.

Nella fase patologica del sovrindebitamento, poi, saranno i creditori a dettare le regole della esecuzione forzata che non dovrà necessariamente rispettare la *par condicio* e certamente potrà non prevedere alcuna forma di esdebitazione del consumatore.

L'ipotesi di prevedere una sorta di "fallimento civile" del consumatore, allo scopo di attenuare le conseguenze del sovrindebitamento, è stata per la verità avanzata nell'ambito della recente riforma delle procedure concorsuali, ma è stata subito

---

<sup>15</sup> Si tratta della legge n. 89-1010 del 31 dicembre 1989 dedicata alla prevenzione e alla disciplina delle difficoltà connesse al sovrindebitamento dei privati e delle famiglie attraverso - da un lato - l'istituzione di una banca dati centralizzata dai debitori in difficoltà ed una forte accentuazione della responsabilità professionale dagli erogatori di credito e - dall'altro - la predisposizione di regole concorsuali finalizzate a disciplinare accordi stragiudiziali con i creditori ed eventualmente il "fallimento civile" del debitore

<sup>16</sup> In argomento v. G. ALPA, *Il diritto dei consumatori*, Bari, 1998, 167 e, più recentemente G. CARRIERO, *op.cit.*, 250 ss.

<sup>17</sup> Sul punto v. le considerazioni espresse da G. CARRIERO, *op. cit.*, 251

accantonata per le difficoltà di accedere all'idea di una procedura concorsuale che coinvolga, sotto il profilo soggettivo, un "non commerciante"<sup>18</sup>.

## 8. Conclusioni

Le considerazioni che precedono consentono di trarre alcune conclusioni, nei limiti della necessariamente sintetica disamina delle complesse questioni che si agitano intorno al credito al consumo.

La diffusione del fenomeno ha fatto emergere alcune criticità dell'attuale assetto normativo, con particolare riferimento, da un lato, alle limitate tutele offerte al consumatore nei rapporti con il finanziatore in caso di inadempimento del fornitore – venditore e, dall'altro, al fenomeno del c.d. "sovrindebitamento".

Quanto al primo profilo di criticità può rilevarsi la tendenza, tanto a livello comunitario quanto a livello nazionale, ad un miglioramento dell'assetto della tutela del consumatore, ipotizzandosi – a certe condizioni – una responsabilità solidale del finanziatore.

Il secondo profilo, invece, non ha ancora trovato, nemmeno a livello comunitario, una regolazione adeguata alla rilevanza socio economica del fenomeno.

Una efficace soluzione ad entrambe le problematiche non è tuttavia procrastinabile a lungo termine, anche in ragione della necessaria armonizzazione delle legislazioni nazionali, che pur nella loro attuale disomogeneità conoscono soluzioni alla quale ispirare una normativa comune<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Ne riferisce G. CARRIERO, *op.cit.*, 251.

<sup>19</sup> Nel Regno Unito, ad esempio, il Consumer Credit Act del 1974 ha adottato il criterio della responsabilità solidale del finanziatore. In Francia, come si è già ricordato, il fenomeno del c.d. "sovrindebitamento" trova disciplina dal 1989.